

C.U.C. dei comuni di Fascia, Propata, Rondanina e Zoagli

Indirizzo email Ordinario: cuc.unione.fprz@gmail.com

Indirizzo PEC: cuc.unione.fprz@pec.it

Ufficio Centrale -Telefono e fax: 010/945910

Indirizzo: Propata Centro n°3, 16027 Propata (GE)

Sede Operativa: Telefono e fax: 0185/25051 - 0185/258487

Indirizzo: P.zza XXVII Dicembre 2, 16035 Zoagli (GE)

COMUNE DI ZOAGLI

Città Metropolitana di Genova

Piazza XXVII dicembre 2 - 16035 ZOAGLI

Codice Fiscale: 83003710106

Partita IVA: 00102200992

Centralino tel.: 018525051

pec: comunezoagli@halleycert.it

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.**

CIG: 7099090265

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio per:

- a. l'esecuzione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in conformità al calendario scolastico ed agli orari di inizio e termine delle attività scolastiche ed extra scolastiche;
- b. relativamente al punto a) dovrà inoltre garantire l'assistenza con accompagnatore in tutti i casi previsti dalla vigente normativa. Nel caso in corso di esecuzione dell'appalto intervengano variazioni normative, gli eventuali oneri aggiuntivi sono a carico esclusivo dell'appaltatore;
- c. Il servizio di trasporto parascolastico (uscite didattiche), come da pianificazione annuale concordata fra Comune e Direzione Didattica, quantificato in:
 - n. 10 visite nel territorio del Tigullio, con pullman da 15 o 30 posti, a seconda delle classi da trasportare.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà la seguente durata: anni scolastici **2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020**, salvo risoluzione anticipata per i casi di cui ai successivi artt. 21 e 22 e gli altri espressamente previsti nel presente capitolato o nel contratto

Le date di inizio e termine del servizio saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria da parte del Servizio Scolastico del Comune di Zoagli.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato e della documentazione di gara, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza. L'Operatore economico se ne assume ogni rischio. L'importo complessivo massimo presunto del presente appalto, **non costituente obbligo per il Comune**, è determinato in **€ 342.000,00** oltre IVA al 10% per la durata complessiva dell'appalto.

ART. 4 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO - QUANTIFICAZIONE DI MASSIMA DELL'UTENZA E MEZZI DA IMPIEGARE

Il servizio verrà effettuato nell'ambito del calendario scolastico di riferimento, e viene quantificato in circa n. 206 giorni indicativi presunti.

In particolare si svolge tutti i giorni feriali esclusi:

- I giorni previsti nel calendario scolastico come vacanze ordinarie o riconosciuti come tali dai competenti organismi scolastici;
- I giorni di chiusura delle scuole in conseguenza ad eventi particolari (scioperi, consultazioni elettorali, luttii nazionali, ecc.).

I giorni di effettuazione del servizio saranno, comunque, quelli comunicati alla Ditta dal Responsabile del Settore Scuola, ferma restando la possibilità di modifiche e variazioni, in ogni momento, a seguito di circostanze imprevedibili o comunque finalizzate a favorire l'adempimento della frequenza scolastica.

I percorsi sono indicati, in linea di massima, nell'allegato al presente capitolato speciale d'appalto e s'intendono conosciuti dalla ditta aggiudicataria del servizio.

I dati dettagliati relativi al servizio stesso verranno comunque comunicati alla ditta all'inizio di ogni anno scolastico.

Il programma di esercizio comprende corse giornaliere distinte di andata e ritorno, compreso il ritorno a casa nei giorni, oltre che di rientro obbligatorio, anche nei giorni di rientro facoltativo e di uscita dal corso ginnico organizzato dal comune.

Gli itinerari, gli orari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti, il numero degli automezzi potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica ovvero garantire, a discrezionale giudizio dell'Amministrazione Comunale, le migliori condizioni di sicurezza stradale e tutela personale dei trasportati, anche sulla base di suggerimenti della Ditta aggiudicataria. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, pertanto, di variare, istituire e/o sopprimere percorsi, fermate ed orari in conseguenza di esigenze o variazioni nell'utenza o nella struttura dell'organizzazione scolastica, senza che ciò implichi modifica nelle condizioni contrattuali.

Nell'esecuzione del servizio è fatto assoluto divieto prendere disposizioni inerenti orari, fermate aggiuntive e quant'altro, sia dai genitori degli alunni trasportati che dal personale scolastico.

In forza dell'obbligo di vigilanza oggetto del presente capitolato, in nessun caso gli alunni dovranno essere abbandonati nel piazzale antistante la Scuola, senza che i medesimi vengano presi in custodia dagli insegnanti o dal personale ausiliario della scuola;

La Ditta dovrà assicurarsi che tutti i bambini entrino nelle sedi scolastiche e vengano presi in custodia dal personale scolastico; per nessuna ragione potranno essere lasciati soli fuori dalle strutture.

Gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno riportare, sulla parte anteriore e posteriore, un cartello ben visibile con la dicitura "Comune di Zoagli - Trasporto scolastico".

Ciascun scuolabus dovrà essere dotato, a cura del concessionario, di idoneo telefono cellulare munito di auricolare o viva-voce secondo vigente normativa, al fine di consentire il contatto immediato con i genitori, l'ufficio e la scuola per la gestione degli eventuali bisogni.

Tutti i numeri dei cellulari di servizio dovranno essere comunicati all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune.

In caso di incidente o problemi di varia natura è fatto divieto di abbandonare gli alunni sopra il mezzo. L'autista dovrà richiedere e quindi aspettare i soccorsi.

La Ditta appaltatrice dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, quale unico referente del Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del responsabile è ravvisabile nell'amministratore della ditta. In nessun caso può essere nominato responsabile e quindi referente per il Comune, un autista addetto al servizio.

Il numero di utenti del servizio, stimato sulla base del triennio precedente l'assegnazione del presente appalto, è non vincolante per l'Amministrazione comunale, è presuntivamente di circa 55 alunni.

Il numero e la tipologia degli automezzi da impiegare per il servizio scuolabus è quantificabile di massima come segue:

- n. due pullmini da 9 posti
- n. un pullmino da 28 posti.

ART. 5 - VARIAZIONI

Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni relative a cause non prevedibili di forza maggiore.

In particolare gli itinerari, gli orari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti, il numero degli automezzi potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica ovvero garantire, a discrezionale giudizio dell'Amministrazione Comunale, le migliori condizioni di sicurezza stradale e tutela personale dei trasportati, anche sulla base di suggerimenti della Ditta aggiudicataria. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, pertanto, di variare, istituire e/o sopprimere percorsi, fermate ed orari in conseguenza di esigenze o variazioni nell'utenza o nella struttura dell'organizzazione scolastica, senza che ciò implichi modifica nelle condizioni contrattuali

Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione comunale e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell'offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del codice.

In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell'incremento dell'impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all'impegno richiesto in sede di gara.

ART. 6 - ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all'appalto.

Inoltre l'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione oggetto dell'appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

In particolare, nello svolgimento del servizio, l'affidatario è tenuto alle seguenti prestazioni:

- Raccolta degli studenti delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo nell'intero territorio comunale ed eventualmente in altro Comune, entro un raggio di km. 10 dall'ubicazione della Scuola "Teramo Piaggio" di Zoagli, secondo gli itinerari indicati dal Comune; per ciascuna località l'Amministrazione Comunale indicherà una o più fermate a suo insindacabile giudizio, o punti di raccolta degli alunni, sentite le Autorità Scolastiche.
- Trasporto al plesso scolastico "Teramo Piaggio" o alla Scuola dell'infanzia "Fondazione Asilo Merello
- " di Zoagli e ritorno;
- Assistenza con accompagnatore in tutti i casi previsti dalla vigente normativa. Nel caso in corso di esecuzione dell'appalto intervengano variazioni normative, gli eventuali oneri aggiuntivi sono a carico esclusivo dell'appaltatore

- in occasione delle prestazioni di cui al punto c) del precedente art. 1 (trasporto parascolastico) dovrà essere garantita la disponibilità di mezzi idonei per capienza e caratteristiche, restando in questo caso l'onere della vigilanza ed accompagnamento in carico al personale docente o non docente allo scopo incaricato dalla Direzione Didattica.

ART. 7 - AVVIO E GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Poiché le funzioni richieste sono da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 L. 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche e integrazioni, l'impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti da fatto dell'affidataria del servizio, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al Comune, il servizio non dovrà subire alcuna interruzione.

Qualora l'impresa nel corso del contratto agisca in difformità di leggi e regolamenti in materia, il Comune di Zoagli potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali nonchè, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

ART. 8 - DANNI CAUSATI DAGLI UTENTI

Per i danni causati a beni di proprietà dell'affidatario da parte degli utenti, l'appaltatore dovrà rivalersi direttamente sulle famiglie (se gli utenti sono minori) previa comunicazione scritta, del fatto accaduto, all'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dall'accaduto.

ART. 9 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico dell'appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia.

Per le finalità di cui sopra l'appaltatore è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo successivo.

ART. 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

La polizza di responsabilità civile, obbligatoriamente stipulata dall'appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, con massimali non inferiori a 10.000.000,00 (dieci milioni) di euro per ogni automezzo, a copertura:

- di danni e responsabilità civile verso terzi che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati.

La polizza indicata non libera, comunque, la ditta dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza del servizio appaltato.

La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE GARA

L'appalto verrà aggiudicato, mediante procedura negoziata in favore della ditta, regolarmente invitata, che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa a seguito della valutazione dell'aspetto qualitativo-organizzativo ed economico dell'offerta, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 12.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta concorrente alla gara che riporterà il punteggio complessivo più alto.

L'aggiudicazione verrà effettuata in presenza anche di una sola offerta valida purché nell'offerta tecnica si sia raggiunto, almeno, un minimo di punti 30 prima della riparametrazione.

L'aggiudicatario resta vincolato fin dall'aggiudicazione nei confronti dell'Amministrazione all'osservanza delle norme contrattuali, con l'impegno a stipulare il contratto definitivo alla data che le verrà comunicata dall'Amministrazione stessa, intendendosi, così, perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge, mentre l'Amministrazione Comunale non sarà vincolata se non dopo il perfezionamento dell'atto finale.

Successivamente alla determinazione di affidamento definitivo, nelle more della stipula del contratto, potrà essere richiesto l'avvio della fornitura per motivi di necessità ed urgenza.

ART. 12 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVI PARAMETRI

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata in favore dell'impresa concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi sottoelencati cui potrà essere assegnato il punteggio massimo a fianco di ciascuno di essi riportato:

1. QUALITA' ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO max punti 65/100, di cui per:

a) automezzi impiegati

Massimo 24 punti

La valutazione avverrà sulla base della data di immatricolazione risultante dalle carte di circolazione della ditta, relative ai mezzi impiegati, come segue:

- anno di immatricolazione dall'1/1/2015: per ogni automezzo punti 8
- dall'1/1/2012 al 31/12/2014: per ogni automezzo punti 6
- dall'1/1/2009 al 31/12/2011: per ogni automezzo punti 4
- dall'1/1/2006 al 31/12/2008: per ogni automezzo punti 2
- dall'1/1/2003 al 31/12/2005: per ogni automezzo punti 1
- antecedente al 2003: punti 0

b) qualità ambientale degli automezzi impiegati:

Massimo 6 punti

La valutazione avverrà in base alla tipologia della riduzione delle emissioni inquinanti, come segue:

- per ogni mezzo alimentato a GPL punti 2
- per ogni mezzo alimentato a metano punti 4

c) esperienza maturata dal personale incaricato

Massimo 25 punti

La valutazione avverrà in base al servizio prestato, come segue:

- un anno scolastico punti 1 ad unità
- da due a tre anni scolastici: punti 2 ad unità
- da 4 a 5 anni scolastici: punti 3 ad unità
- da 6 a 7 anni scolastici: punti 4 ad unità
- oltre 7 anni scolastici: punti 6 ad unità

d) programma esercizio - proposte migliorative

Massimo 6 punti

- assenza di proposte migliorative punti 0
- sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza: punti 3
- Altre migliorie: punti 1 per ogni altra miglioria proposta fino ad un massimo di punti 3.

Ogni miglioria dovrà essere concreta, realizzabile autonomamente, previo accordo con il Comune, a completo carico dell'appaltatore, sia dal punto di vista economico che organizzativo e descritta dettagliatamente.

Le proposte devono, comunque, essere formulate nel rispetto delle caratteristiche del servizio previste nel capitolato.

e) certificazione qualità ambientale del servizio

massimo 4 punti

- possesso di certificazione attestante il rispetto delle norme di gestione ambientale ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 50/2016 max 5 punti punti 4

2. PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) max punti 35/100

La documentazione attinente alla "Qualità ed organizzazione del servizio" andrà formulata sulla base delle prescrizioni di cui al presente Capitolato utilizzando l'allegato n. 2.

Per offerta economicamente più vantaggiosa va intesa quella che conseguirà il maggior punteggio totale derivante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai diversi elementi di valutazione.

La valutazione degli elementi che concorrono a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa è affidata ad apposita Commissione di gara.

La Commissione, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida dell'Anac sull'offerta economicamente più vantaggiosa, procederà all'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il

punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara, secondo i criteri fissati all'art. 13 del presente. I punteggi saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari dandone adeguata motivazione da riportare nel Verbale di gara. Il punteggio per il criterio sarà la media dei punteggi dei punteggi attribuiti da ogni singolo Commissario arrotondato per eccesso o per difetto.

La Commissione procederà a valutare prima la "Qualità ed Organizzazione del Servizio" e dopo procederà a valutare l'"Offerta Economica".

Essendo i punteggi relativi a determinati criteri attribuiti sulla base di sub criteri e sub pesi, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo per quel criterio, al fine di non alterare la proporzione prevista dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, verrà effettuata la **riparametrazione** dei punteggi assegnando il peso totale previsto per il criterio al concorrente che ha ottenuto il massimo punteggio per quel criterio inteso quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri e sub pesi) ed alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, al fine di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo che, in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio.

Al prezzo più basso (IVA esclusa) sarà assegnato il punteggio massimo pari a 35. Agli altri verranno attribuiti proporzionalmente inferiori in base al seguente calcolo:

$$\text{Punteggio} = \text{Prezzo più basso} \times 35 / \text{Prezzo Offerto}$$

Il punteggio, sarà arrotondato per difetto o per eccesso alla seconda cifra decimale.

Il punteggio per la qualità verrà calcolato sommando i punti fino ad un massimo di 65 punti.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, resta inteso che quanto contenuto nella "documentazione per la valutazione qualitativa" costituisce formale impegno e obbligo contrattuale per la Ditta appaltatrice nell'esecuzione del servizio.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi di cui ai punti 1 e 2.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di opportunità e/o pubblico interesse, di sospendere o indire nuovamente la gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, o di non procedere alla sua aggiudicazione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

ART. 13 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e di quelli di cui al disciplinare di gara cui si fa rinvio.

ART. 14 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'impresa che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica purché si sia raggiunto un minimo di punti 30 prima della riparametrazione per l'offerta tecnica.

Le offerte valutate dalla Commissione saranno oggetto di verbalizzazione. Il verbale si conclude con la proposta di aggiudicazione, rivolta al responsabile di servizio, che provvederà ad approvarla previa verifica delle operazioni di gara e dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'aggiudicazione successiva all'approvazione della proposta non equivale ad accettazione dell'offerta. Il rapporto obbligatorio tra la stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario, si instaura esclusivamente con la stipulazione del contratto, anche se le prestazioni oggetto del servizio in affidamento sono iniziate alla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza di stipulazione del contratto.

Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione nel termine fissatogli dall'Amministrazione e non concorre giusta causa o giustificati motivi, valutati discrezionalmente dall'Amministrazione stessa per la stipula tardiva, questa ha facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

ART 15 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di urgenza, l'ordinazione può essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione e quindi prima della stipula del relativo contratto.

In tal caso la ditta potrà produrre dichiarazione dalla quale si evidenzia che la stessa, nelle more della stipula del contratto, si rende disponibile ad effettuare la fornitura secondo quanto previsto nel presente capitolato, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale.

Le spese relative alla stipula del contratto, comprese tasse, imposte e diritti di segreteria, saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:

- a) costituire garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% del valore dell'appalto IVA esclusa, con le modalità previste dalla vigente legislazione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento;
- b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
- c) presentare entro 10 giorni dalla richiesta tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'esecuzione del contratto (polizza fideiussoria per danni a persone o cose dipendenti dall'esecuzione del servizio, elenco nominativo del personale che verrà utilizzato).

ART. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari ad € 3.420,00 (€ tremilaquattrocentoventi/00) pari al 50 % dell'importo di € 6.840,00 (€ seimilaottocentoquaranta/00) corrispondente al 2% del valore dell'appalto, stimato dall'Ente appaltante in € 342.000,00 esclusa I.V.A. (la somma è ridotta della metà in quanto la certificazione attinente al servizio oggetto del presente capitolato è requisito richiesto per la partecipazione alla procedura di gara)

è costituita, a scelta del concorrente:

- a) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) **in contanti**, con versamento presso la Tesoreria Comunale Banca CARIGE Filiale di Zoagli;
- c) **da fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'*articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385* che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione della **cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico** dovrà essere presentata anche una **dichiarazione** di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla **cauzione definitiva** in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della **cauzione provvisoria** mediante **fideiussione bancaria o assicurativa** queste **dovranno**:

- a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile;
- b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
- c) avere validità per giorni 180 (centoottanta) dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- f) precedere espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- g) prevedere espressamente la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- h) precedere espressamente la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, in favore della stazione appaltante.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo

eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva resta fissata in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto (IVA esclusa) a garanzia del mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La cauzione definitiva dovrà essere versata dall'aggiudicatario prima della firma del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 deve, espressamente, prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva deve essere, immediatamente, reintegrata qualora, in corso del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

Le polizze o fideiussioni dovranno altresì avere una scadenza posteriore di almeno 3 (tre) mesi a quella prevista per la conclusione del contratto di appalto.

La cauzione definitiva potrà essere svincolata solo ad avvenuta verifica dell'esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali e, comunque, ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze, controversie o contestazioni tra la Stazione appaltante e l'Aggiudicatario, sempre che alla Stazione appaltante non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa.

In ogni caso, resta alla Stazione appaltante pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale la medesima dovesse risultare creditrice verso l'Aggiudicatario a qualsiasi titolo.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che può, in presenza dei requisiti, aggiudicare l'appalto a chi segue in graduatoria.

ART. 18 - INVARIABILITA' DEI PREZZI E PAGAMENTO

Il prezzo scaturito dall'aggiudicazione s'intende comprensivo e compensato di tutti gli oneri di cui al presente capitolato e per tutta la durata dell'appalto, tutto incluso e nulla escluso.

L'aggiudicatario, inoltre, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi altra sfavorevole circostanza successiva all'aggiudicazione.

Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, dopo la stipula del contratto.

La liquidazione avverrà, previo visto del responsabile del servizio su presentazione di regolare fattura entro 30 gg. dalla data della fattura stessa, previa verifica D.U.R.C. salvo che l'Amministrazione Comunale disconosca la sua regolarità e proceda, conseguentemente, a contestazioni. In tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.

La ditta appaltatrice potrà presentare fattura elettronica mensile dopo il primo giorno successivo al mese di servizio effettuato.

Il pagamento avverrà nei trenta giorni successivi la data di presentazione della fattura elettronica previa verifica della regolarità contributiva da parte della stazione appaltante mediante acquisizione del D.U.R.C.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell'Ente appaltante non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Amministrazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

ART. 19 - CONTROLLI E VIGILANZA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ispezionare, con proprio personale o apposita commissione che sarà nominata in qualsiasi momento, i mezzi utilizzati e controllare qualsiasi altra attività inerente al servizio. Tale facoltà di sorveglianza non esonera la ditta dalle sue responsabilità per quanto riguarda direttamente o indirettamente gli obblighi contrattuali.

ART. 20 - PENALI

Nell'esecuzione del servizio la ditta appaltatrice ha l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati durante la vigenza del contratto, sia nazionali che regionali, che riguardano il servizio stesso ed il presente capitolato. Ferma restando la possibilità di addivenire alla risoluzione contrattuale laddove ne sussistano i presupposti, il mancato rispetto di una delle clausole previste dal presente capitolato, o le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, accertate dal Comune, comporterà la contestazione dell'inadempienza alla quale la Ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione stessa che deve avvenire con raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o con altra modalità ritenuta idonea a dare certezza del ricevimento.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potrà essere applicata una penalità variabile a seconda della gravità dell'infrazione.

La misura della penalità sarà stabilita dal Comune da un minimo di 600,00 euro ad un massimo di 6000,00 euro, secondo la gravità dell'inadempienza, previa contestazione dei fatti alla ditta con lettera raccomandata.

L'applicazione delle penali prescinde dalla facoltà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.

Costituiranno prova di eventuale disservizio o violazioni degli obblighi, le segnalazioni, formalmente documentate, pervenute dalla Dirigenza scolastica, del personale addetto alla vigilanza e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio.

L'importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente, nel caso in cui l'istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture.

Qualora all'atto della applicazione della penale, il credito della Ditta fosse insufficiente a coprire la penale stessa, ci si rivarrà sulla cauzione prestata, salvo la richiesta di reintegro della stessa.

Le penali sopraindicate sono cumulabili tra loro e prescindono dal risarcimento degli ulteriori danni.

Ferma restando la applicazione della penalità di cui al primo comma, le mancanze sopra richiamate saranno tollerate nel limite massimo annuo di cinque episodi.

Superati detti limiti, il Comune avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento, ai sensi dell'art. 1454 c.c. con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati, e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione del servizio in danno dell'aggiudicatario a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

In alternativa, potrà valutare la possibilità di applicare una penale pari al quadruplo della fornitura effettuata nel giorno in cui si è verificata la violazione degli obblighi.

Il rapporto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- laddove il servizio non avesse inizio, ingiustificatamente, nel termine comunicato dall'Amministrazione;
- qualora l'aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione prevista dagli atti di gara ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento dell'offerta o, successivamente, in fase di esecuzione del contratto;
- mancanza dei requisiti obbligatori per legge;
- gravi violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte del Comune;
- subappalto del servizio;
- arbitraria sospensione o abbandono del servizio da parte dell'Aggiudicatario;
- mancata sostituzione del personale privo dei requisiti previsti;
- fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunichi all'Aggiudicatario, mediante raccomandata A/R, che intende avvalersi di questa clausola risoluzione, fermo restando l'applicazione delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell'appalto ad altro contraente, può affidare il servizio (per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure della nuova gara), ad altra Ditta in possesso dei requisiti previsti nel presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione incamererà definitivamente la cauzione quale penale e la Ditta, e per essa il garante, corrisponderà al Comune una somma pari alla differenza di prezzo tra quello offerto dall'aggiudicatario e quello che il Comune riuscirà ad ottenere per continuare la gestione del servizio nel periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del contratto.

ART. 21 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE – NUOVO CONTRAENTE

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

ART. 22 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del servizio a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto oltre al risarcimento dei danni causati alla stazione appaltante.

Non è ammesso il subappalto, anche parziale, del servizio affidato.

ART. 23 - CLAUSOLE RELATIVE ALL'OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La ditta aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione ecc.).

La stessa è tenuta altresì al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro.

La ditta aggiudicataria fornirà all'Amministrazione Comunale una dichiarazione con la quale si attestano gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc.

La ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in generale, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale della struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi qui precisati, accertata dall'Ente appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente appaltante medesimo comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e sospenderà i pagamenti mensili da effettuarsi, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 24 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

È a carico dell'Aggiudicatario qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo.

La Stazione appaltante, pertanto, resterà esonerata da qualsivoglia responsabilità e l'Aggiudicatario la terrà indenne da qualsiasi pretesa, azione o molestia anche nel caso di danni causati dagli utenti del servizio o, in genere, da terzi.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a sollevare la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza nell'adempimento o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che la Stazione appaltante dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'aggiudicatario ed, in ogni caso, da questo rimborsate anche mediante rivalsa della Stazione appaltante sul deposito cauzionale.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere alla stipula di una polizza a copertura di qualsiasi rischio per danni e responsabilità civile verso terzi derivanti dall'espletamento del servizio come previsto dal presente Capitolato.

Ogni onere per la stipulazione delle coperture assicurative, compresi scoperti e franchigie, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

I massimali previsti nelle polizze assicurative non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'aggiudicatario sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti degli operatori, sia nei confronti della Stazione appaltante.

Per le responsabilità dell'aggiudicatario si richiama l'art. 1681 del c.c.

ART. 25 – CONTENZIOSO

In caso di controversia tra la ditta aggiudicataria ed il Comune circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente Capitolato, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.

Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia sarà devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ed il Foro competente sarà quello di Genova.

ART. 26 - TUTELA DELLA PRIVACY E PREVENZIONE INFORTUNI

La Ditta è tenuta, a suo carico, all'osservanza:

- delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi della normativa vigente;

- delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.)

A tal fine, la Ditta si impegna a comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.

ART. 27 - SPESE, IMPOSTE E TASSE.

Le spese di bollo, aggiudicazione, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra spesa accessoria inerente al presente contratto sono a completo carico dell'Aggiudicatario.

L'efficacia dell'aggiudicazione rimane subordinata alla determinazione finale del Responsabile del servizio.

La stipula del contratto è subordinata:

- all'accertamento dei requisiti previsti dalla vigente in capo all'impresa aggiudicataria;

- alla prova documentale di tutti i requisiti previsti per l'accesso alla gara e precedentemente autocertificati;

- all'attestazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010.

ART. 28 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Zoagli.

ART. 29 – DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore per l'esecuzione del contratto e responsabile per la verifica delle prestazioni è il Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Zoagli.

ART. 30 – TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196)

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara ed alla stipulazione del contratto;

- il conferimento dei dati si configura come onere dell'offerente a partecipare alla gara e l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati saranno posti a conoscenza dei seguenti soggetti:

- il personale addetto agli uffici che parteciperanno al procedimento;

- gli offerenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;

- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Il titolare del trattamento e conservazione dei dati è la Stazione appaltante.

I dati dell'Aggiudicatario, nei limiti necessari all'espletamento del servizio, saranno resi noti anche agli utenti del servizio.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla presente procedura, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella lettera di invito, nel capitolato d'appalto, nonché di tutte le norme regolamentari e di legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile ed ad ogni altra norma vigente in materia, se ed in quanto applicabile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar corso all'affidamento del servizio qualora motivi di interesse pubblico lo rendessero necessario.

La Ditta si intende vincolata con la sola presentazione dell'offerta.

SCHEMA INDICATIVO DEI PERCORSI

LINEA 1

PRIMO GIRO

RAPALLO – PIAZZA STAZIONE – PIAZZA DEL POLPO (O ALTRO LUOGO DI RITROVO IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ ALLA SOSTA A CAUSA DI PROSSIMI LAVORI ALLA SEDE STRADALE) – ZOAGLI SCUOLA

SECONDO GIRO

RAPALLO VIA PIETRAFRACCIA – VIA CORNICE S.AMBROGIO – ZOAGLI SCUOLA

LINEA 2

PRIMO GIRO

ZOAGLI VIA CORNICE S.AMBROGIO – VIA CARCASSONI – VIA PIETRAFRACCIA – VIA PRIMAVERA – VIA AURELIA (HOTEL BRISTOL) – ZOAGLI SCUOLA

SECONDO GIRO

ZOAGLI (VIA SOLARI E QUEIROLO) – BIVIO S. PIETRO – VIA AURELIA (CASTELLO SEM BENELLI) – ZOAGLI SCUOLA

LINEA 3

PRIMO GIRO

ZOAGLI - S. BERNARDO ALTO - s. BERNARDO BIVIO VALLETTE FORNO - CORNICE S.AMBROGIO - VIA AURELIA (MARINA DEGLI ULIVI) - VIA AURELIA (GAGGIOLI TESSITURE) ZOAGLI SCUOLA

SECONDO GIRO

ZOAGLI - VIA CORNICE S. AMBROGIO (LOC. SCALALUNGA) - BIVIO TRATTORIA CA' DE FRATE - S. AMBROGIO EX SCUOLA - ZOAGLI SCUOLA